

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sez. II
Proc. n.r.g. 1204/2022
Udienza pubblica del 10 maggio 2022
Memoria di costituzione

nell'interesse di **Comune di Corchiano** (c.f. 00171190564), in persona del Sindaco, con sede in Corchiano (VT), Piazza del Bersagliere n. 1, giusta procura alle liti apposta in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado innanzi al Tar Lazio Sede di Roma Sez. II-Bis, n.r.g. 11458/2021, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R) e, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X), entrambi con Studio Legale in Roma, Via Dandolo n. 19/a, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org*, *federico.dinelli@pec.it*, fax 06.93569981

nel ricorso in appello proposto da
Bengasi Battisti e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Galloppi, pec *giovannigalloppi@ordineavvocatiroma.org*,
per la riforma
della **sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 gennaio 2022, n. 1080**

Fatto

In data 3 e 4 ottobre 2021, si sono tenute le elezioni amministrative nel Comune di Corchiano.

Alla tornata elettorale hanno partecipato due liste civiche, Vivere Corchiano (lista n. 1) e Corchiano Bene Comune (lista n. 2). I candidati

sindaco delle due liste erano, rispettivamente, il sig. Gianfranco Piergentili e il sig. Bengasi Battisti.

Ad esito di questa prima tornata elettorale era risultato vincitore il candidato Gianfranco Piergentili, con 1142 voti, rispetto al candidato Battisti, con 1140 voti (cfr. il verbale dell'adunanza dei presidenti: allegato n. 2 del fascicolo di parte in primo grado).

Tuttavia, gli organi deputati allo scrutinio dei voti hanno deciso un riconteggio di tutte le schede di tutte le sezioni, ad esito del quale il primo risultato è stato modificato, attribuendo la parità ai due candidati, con 1141 voti ciascuno (cfr. il verbale delle operazioni della Sezione n. 1: allegato n. 3 del fascicolo di parte in primo grado).

È stata, pertanto, indetta una seconda chiamata alle urne per il turno di ballottaggio per le date del 17 e 18 ottobre 2021. È risultato vincitore il sig. Piergentili della lista civica Vivere Corchiano con 1241 voti contro i 1202 voti riportati dal sig. Battisti (allegato n. 4 del fascicolo di parte in primo grado).

Per quanto riguarda la carica di consigliere comunale, sono stati attribuiti 8 seggi alla lista Vivere Corchiano e 4 seggi alla lista Corchiano Bene Comune.

Avverso questi risultati hanno proposto ricorso al Tar il sig. Battisti ed sig.ri Berto, Troncarelli e Nardi, con un ricorso affidato a due motivi, che il Tar ha giudicato entrambi inammissibili con la sentenza della Sez. II-bis, 31 gennaio 2022, n. 1080.

Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2022, i sig.ri Battisti, Berto, Troncarelli e Nardi hanno impugnato la sentenza, chiedendo l'integrale riforma. L'appello è manifestamente inammissibile e infondato per le seguenti ragioni.

Diritto

1. Sulla infondatezza del primo e del secondo motivo di appello

Con il primo motivo di appello, i ricorrenti sostengono che il Tar avrebbe male interpretato la prima censura, supponendo che il *petitum* fosse la richiesta di correggere il risultato elettorale dichiarando vincitore il candidato Sindaco Battisti della Lista Corchiano Bene Comune, mentre la loro domanda sarebbe stata solo quella di ripetere le elezioni.

È opinione di questa difesa che il vizio non sussista affatto, avendo il Tar, nel recepire l'eccezione formulata sia dal Comune che dai controinteressati, correttamente dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso, per carenza di interesse.

In effetti, per quanto le parti appellanti si sforzino di sostenere che il loro interesse risiederebbe nella ripetizione del primo turno di voto, e non nella ripetizione del turno di ballottaggio, questa tesi si appalesa infondata e immeritevole di tutela.

Si consideri, infatti, che i ricorrenti sono stati **tutti eletti** consiglieri comunali all'esito del primo turno elettorale. Essi, pertanto, hanno già ottenuto quello che potevano ottenere dal (solo) primo turno, la cui ripetizione potrebbe, al limite, far perdere loro questa utilità.

Quanto i ricorrenti mirano effettivamente ad ottenere – il c.d. *petitum* sostanziale – non è, perciò, la loro elezione, bensì l'**elezione di un diverso Sindaco**, nella persona del candidato Battisti.

Ma il turno di ballottaggio, come puntualizzano gli stessi appellanti, serve proprio a dare la possibilità all'elettorato di scegliere fra due candidati sindaci. E quando il corpo elettorale è stato (re)interpellato, esso ha scelto inequivocabilmente, senza contestazioni di sorta, di eleggere il candidato Piergentili.

Ecco allora dimostrato che, come correttamente affermato dal Tar, i ricorrenti (oggi appellanti) «*non potrebbero, dall'esito vittorioso della*

presente azione, ottenere nulla di più di quanto non abbiano già conseguito quale effetto “naturale” della situazione di parità che si era verificata al primo turno».

Il bene della vita che gli appellanti mirano ad ottenere non è rappresentato dalla *chance* di risultare eletti in caso di ripetizione del primo turno, perché tutti e quattro sono già stati eletti e siedono oggi in Consiglio comunale. Il bene della vita che essi perseguono è l'elezione di Battisti a Sindaco. Ma su questo il corpo elettorale si è già espresso in senso a loro contrario. E, come osserva condivisibilmente il Tar, nell'ambito del procedimento elettorale ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale, con la conseguenza che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale (in questi termini, Cons. St., sez. III, n. 5051/2020).

2. Inammissibilità del primo e del secondo motivo di appello

Si legge nella sentenza del Tar che è «**escluso che un'eventuale illegittimità del primo turno di operazioni elettorali determini, per ciò solo, l'invalidità anche del secondo turno di consultazioni elettorali**».

Questa statuizione della sentenza, con la quale il primo giudice ha espressamente escluso che i vizi del primo turno elettorale possano determinare – per ciò solo – l'invalidità del secondo turno, **non è stata fatta oggetto di alcuna censura**. Essa non è stata neppure riportata nel ricorso in appello. Parte appellante **non spende una sola parola per criticarla**.

Ma se ciò è così, è allora evidente che su questa statuizione è caduto il giudicato. Con la conseguenza per cui, anche un ipotetico accoglimento

del vizio denunciato con riferimento al primo turno elettorale, non potrebbe incidere sull'esito finale della votazione, cristallizzatosi nella vittoria del candidato sindaco Piergentili.

Sarebbe stato preciso onere degli appellanti prendere posizione – confutandola – su questa affermazione del Tar. In mancanza, il giudicato che si è formato su di essa preclude al Giudice d'appello ogni contraria valutazione circa le conseguenze che potrebbero derivare da un eventuale (non creduto) accoglimento delle censure riferite al primo turno elettorale.

3. Infondatezza del vizio dedotto col primo motivo di ricorso al Tar e riproposto in appello

Non corrisponde al vero, innanzitutto, che il Tar abbia – come sostengono apoditticamente gli appellanti – implicitamente ritenuto fondata la censura. Ben diversamente, il Tar, per ragioni di ordine logico, ne ha vagliato l'ammissibilità prima della fondatezza.

Ma se avesse apprezzato anche quest'ultima, non avrebbe potuto fare altro che escluderla.

Sostengono gli appellanti che il voto espresso nella prima chiamata alle urne dal sig. Mario Botti, ammesso al beneficio del voto assistito presso la Sezione n. 1, non sarebbe stato espresso in maniera valida, con la conseguenza per cui sarebbe necessario ripetere le operazioni di voto.

Ciò per due ordini di ragioni:

- 1) il sig. Botti avrebbe presentato un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia, anziché dal medico designato dalla ASL competente;
- 2) il sig. Botti, affetto da disorientamento spazio-temporale, e quindi da un morbo che inciderebbe sulle sue capacità psichiche, non avrebbe dovuto essere ammesso al voto, non essendo in grado di esprimere liberamente la propria preferenza.

Entrambe le argomentazioni risultano prive di fondamento.

La circostanza per cui il certificato sia stato rilasciato da un medico di base e non da un medico designato dalla ASL non assume alcun rilievo, venendo in considerazione – al più – come una mera irregolarità non invalidante.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, «[1]a censura è peraltro agevolmente superabile, sol che si tenga presente la chiara dizione del comma 6 dell'art. 41 d. P. R. 570/1960, a termini del quale: “Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale” (**da cui si ricava, con chiarezza, la natura solo eventuale della produzione del certificato medico**), nonché l'orientamento giurisprudenziale, espresso nella parte motiva della sentenza della V Sezione del C. di S., n. 4504, 2010, secondo cui: **“L'avverbio “eventualmente” utilizzato nel sesto comma chiarisce in modo indefettibile come l'esibizione e lo stesso possesso di un certificato medico attestante le inabilità indicate nel secondo comma del citato articolo 41 d. P. R. n. 570 del 1960 non costituiscano elemento indispensabile per consentire l'esercizio del voto assistito. La valutazione sull'assentibilità di questa speciale forma di voto è pertanto rimessa nella prudenziale valutazione, fatta anche di accertamento empirico, del Presidente della Sezione”**. Nella specie, è del tutto verosimile che detto accertamento empirico abbia indotto il presidente di seggio ad ammettere al voto assistito l'elettrice in questione, affetta da “-OMISSIS-” (**diagnosi, verosimilmente mutuata da quella esposta nel certificato medico prodotto**), vale a dire da una patologia d'indubbia gravità (-OMISSIS-è una forma di -OMISSIS-, con compromissione -OMISSIS-), sicuramente in grado di far rientrare l'elettrice di cui sopra nella nozione di elettore “affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”, presupposto legittimante, ai sensi del secondo comma del citato art. 41 d. P. R. 570/1960, l'esercizio del diritto di voto, mediante l'aiuto di un accompagnatore» (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31 ottobre 2013, n. 2159).

Pertanto, anche ove la certificazione prodotta dal sig. Botti fosse da ritenersi inidonea, ciò non renderebbe invalido il voto da lui espresso, potendo

egli essere ammesso al voto assistito da parte del Presidente sulla scorta della prudentiale valutazione di quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il sig. Botti non avrebbe potuto esprimere un voto valido in quanto affetto da disorientamento spazio-temporale, morbo che, inficiando le sue capacità psichiche, ne vizierebbe la volontà, si osserva che si tratta – per l'appunto – di una mera affermazione dei ricorrenti, non supportata da alcun genere di documentazione probatoria. Sotto questo profilo, pertanto, la censura sconta un indubbio vizio di **genericità**. I ricorrenti avrebbero avuto l'onere di produrre almeno una perizia medico-legale, invece di limitarsi ad affermare che la patologia del sig. Botti sarebbe di natura psichica.

Invero, il disorientamento spazio-temporale ben può integrare una patologia invalidante dal punto di vista fisico, impedendo a chi ne sia affetto di muoversi correttamente nello spazio, con conseguente necessità di un accompagnatore, senza tuttavia implicare per forza di cose anche una menomazione della sfera psichica, intesa come capacità di ragionamento e, quindi, come libertà di autodeterminarsi.

In questo senso, occorre massimamente evidenziare che la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quello di specie, anzi su casi in cui la patologia invalidante era ben più grave del mero disorientamento spazio-temporale, in quanto si era giunti alla diagnosi di morbo di Parkinson (del quale il disorientamento spazio-temporale può essere un sintomo), ha statuito quanto segue: *«dai verbali delle operazioni (pag. 19) dei complessivi dodici elettori che hanno votato con l'accompagnatore, 5 di loro (1 elettore nella sezione n. 1 e 4 elettori nella sezione n. 3) risultano aver votato ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 41, in quanto affetti da “**Parkinson**”, come attestato da apposita certificazione medica rilasciata da sanitario dell'ASL. // Orbene, secondo giurisprudenza costante il morbo di Parkinson, “per quanto è possibile conoscere secondo anche la comune esperienza, **comporta possibili disturbi cognitivi nel suo stadio avanzato** e negli anziani, **mentre, nelle fasi pregresse, si manifesta per***

quello che è, vale a dire una malattia neurodegenerativa, a evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. Tale ultima circostanza, quindi, può ben determinare il voto assistito e tale valutazione attiene, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, principalmente a clinico, che ben può apprezzare la sussistenza degli impedimenti <<neurologici>> (e, quindi, non necessariamente palesemente apprezzabili) tali da determinare la necessità dell'assistenza al voto” (TAR Sicilia Catania Sez. IV, 2840 del 04.11.2016). // Detta decisione è stata confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha ribadito che “in relazione ai predetti soggetti (morbo di Parkinson) **vi era certificazione non attestante l'incapacità al voto, quanto piuttosto la necessità del voto assistito.** A fronte di tali emergenze, **il presidente di seggio non avrebbe potuto, in assenza di elementi di diverso segno, opinare diversamente** ovvero accertare caso per caso, come pretenderebbero le parti qui appellanti, le reali capacità cognitive degli elettori” (CGA Reg. Sic. N. 447 del 25.10.2017). // Vale, poi, richiamare l'orientamento del Consiglio di Stato (sez. V, 29-3-2011, n. 1929), a mente del quale “deve ritenersi che gli adempimenti e le verifiche pubbliche imposte al Presidente di seggio sugli accompagnatori (richiesta del certificato elettorale, accertamento ed annotazione dell'identità) fungano da sufficiente garanzia di tutela della volontà dell'elettore, il quale, affetto da mero impedimento fisico che non ne oblitera la volontà e la capacità di discernimento, ben è posto in condizione di contestare l'imposizione dell'accompagnatore ovvero la sua mancata conoscenza e di rifiutarne l'assistenza anche in ipotesi di difetto di interpello” (in tal senso anche TAR Salerno n. 462/2012; TAR Salerno n. 1904/2011). // **Non essendo al riguardo essere stata mossa alcuna contestazione in verbale, deve ritenersi realizzato comunque lo scopo della norma e salvaguardata la volontà dell'elettore.** // Ritiene quindi il Collegio che trattasi di una patologia tale da non incidere sulla capacità psichica di

esprimere il voto ma sullo stato fisico dell'elettore al punto da rendere necessario l'accompagnatore».

Applicando i principi testé riportati al caso di specie, se ne ricava che il Presidente del seggio, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, e supportato anche dal certificato medico prodotto dal sig. Botti, **ha concluso che egli potesse essere ammesso al voto in quanto in grado di esprimere la sua volontà.**

Inoltre, sebbene ciò non risulti dal verbale delle operazioni di voto, che sul punto si rivela incompleto, il sig. Botti è stato soltanto accompagnato all'urna dalla moglie, ma, una volta raggiunta la stessa, è rimasto da solo ad esprimere la sua preferenza. Il voto è stato "assistito", pertanto, soltanto nel limitato senso per cui l'elettore non si è recato da solo fino alla cabina, ma vi è stato accompagnato dalla propria moglie.

Per queste ragioni

Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza ex adverso impugnata, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.

Roma, 14 marzo 2022

Prof. Avv. Giuliano Grüner

Prof. Avv. Federico Dinelli

